



Cod. N35/ P2
Cod. LF/nc
Circ. n. 134

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0001043
Data: 31/10/2012

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Tariffe professionali – Sentenza Sezione Unite della Corte di Cassazione n. 17406 del 12 ottobre 2012.

Con la sentenza in allegato, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate relativamente a problemi interpretativi sull'abrogazione delle tariffe professionali, ed in particolare con riferimento all'art. 9 del DL 1/2012 ed al DM del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato nella GURI n. 195 del 22 agosto 2012 ed entrato in vigore il 23 agosto 2012.

Tale sentenza, nel recepire l'art. 41 del DM, ove si prevede che tali disposizioni si applicano "alle liquidazioni successive alla entrata in vigore" del medesimo DM e, conseguentemente, dal 23 agosto 2012, specifica quanto segue:

- con riferimento a prestazioni professionali iniziate prima del 24.1.2012 (data di entrata in vigore del DL 1/2012), ma ancora in corso quando il DM e' entrato in vigore, non è possibile segmentare le medesime prestazioni nei singoli atti compiuti oppure distinguere tra loro le diverse fasi di tali prestazioni, per applicare in modo frazionato in parte la precedente ed in parte la nuova regolazione;
- il compenso professionale evoca la nozione di un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata; pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale, e la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa.

L'interpretazione data dalla Cassazione appare comunque discutibile, in quanto nella sentenza si fa riferimento alla successione di tariffe professionali, mentre con il DL 1/2012 la tariffa è stata abrogata e non ne è succeduta altra, se non limitatamente ai parametri giudiziali ed ai lavori pubblici; l'interpretazione data, inoltre, lascia intendere che si tratta di successione di tariffe e, di conseguenza, anche il DM parametri deve essere considerato come una tariffa vera e propria, anche se la legge lo esclude.





CNA
PPA

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520


direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it


La Cassazione ha fornito tale interpretazione richiamando una sua precedente sentenza del 28 settembre 2012 n. 16581, che però, da un esame integrale del testo, denuncia che, in quel caso, l'oggetto del contendere erano, diversamente dal caso di specie, due tariffe professionali succedutesi nel tempo.

Tali impostazioni rimettono comunque in discussione l'interpretazione fornita fino ad oggi, secondo la quale agli incarichi pendenti alla data di entrata in vigore del DL 1/2012, nonché a quelli terminati successivamente ma conferiti prima, si applicava la tariffa previgente (Trib.Varese 26.9.2012 n. 1252; Trib Cremona, ordinanza 13 settembre 2012; Tar Lombardia Brescia ordinanza 10.9.2012, n. 1528).

Si invitano, di conseguenza, gli Ordini in indirizzo a considerare l'esistenza di tale orientamento giurisprudenziale in sede di liquidazione delle parcelle professionali.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)


Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyre)


Al.c.s.:

